

dentia, per l'invio alle Agenzie).

Art. 3.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza che la "Pravidentia", adotterà inizialmente sono quelle approvate col Decreto 27 luglio 1931 ed allegate in copia.

La "Pravidentia", si riserva, previo accordo con l'Istituto, di studiare altre tariffe e di provocare eventuali modificazioni alle tariffe e condizioni già approvate.

Con riserva di stabilire successivamente le provvigioni per le assicurazioni temporanee per il caso di morte, viene convenuto:

a) per le assicurazioni normali di cui ai numeri 5, 6, f, 8 del Decreto l'Istituto corrisponderà una provvigione d'acquisto del 3.75% del capitale assicurato con un massimo dell'80% del premio di 1° anno; una provvigione d'incasso del 6% per il 2° e 3° anno e del 3% per i seguenti ed un compenso per spese d'amministrazione pari al 4% dei premi, quest'ultimo a partire dal 1° anno.

Le spese di visita medica restano a carico dell'Istituto; i diritti di polizza e quietanza restano a favore della "Pravidentia";